

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, concernente il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n.314, recante l'individuazione degli uffici periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40, recante la disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 luglio 1991, n. 11014, relativo all'organizzazione del servizio reso dalla componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2013 concernente la nuova organizzazione della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, ed in particolare l'istituzione dell'Ufficio soccorso aereo;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2014 concernente l'individuazione degli incarichi di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto interministeriale del 4 dicembre 2014, recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 marzo, n. 66;

Viste le disposizioni della Direzione generale della protezione civile del Ministero dell'interno del 23 luglio 1993, n. 16, recanti direttive per l'organizzazione del servizio reso dalla componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste le disposizioni della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 16 febbraio 2005, n. 436/3250/H-2, concernenti il piano di distribuzione nazionale e di operatività degli elicotteri AB412;

Vista la direttiva dell'Ispettore generale capo del 31 maggio 2002, n. OPV-VVF-01/2002, concernente la procedura per l'impiego degli aeromobili del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 3 giugno 2014, n. 1179, concernente il trasferimento alla Direzione regionale Lazio dei vigili del fuoco della gestione tecnico-operativa e amministrativo-contabile delle risorse umane, logistiche e strumentali del Centro aviazione VVF di Roma Ciampino;

Attesa l'esigenza di ridefinire l'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riguardo agli organici, ai compiti ed alle figure responsabili;

DECRETA

Art. 1

Autorità aeronautica

1. Il dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge le funzioni di Autorità di regolazione operativa e tecnica, certificazione, vigilanza e controllo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominata Autorità aeronautica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.
2. L'Autorità aeronautica di cui al comma 1, si avvale del supporto tecnico dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo, di seguito indicato con l'acronimo UCSA.

Art. 2

Ufficio di coordinamento del soccorso aereo

1. La struttura organizzativa dell'UCSA, nell'ambito del quale è inserito l'Ufficio per la gestione tecnico operativa della flotta aerea, di seguito indicato con l'acronimo UGTOFA, è riportata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le attribuzioni dell'UCSA sono riportate, oltre che nelle declaratorie di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2014, nei provvedimenti emanati dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, nonché nei manuali di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, in cui sono definite le norme tecniche e le procedure per lo svolgimento dell'attività operativa e tecnica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito indicati:
 - a) Manuale delle operazioni;
 - b) Manuali d'impiego degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) Manuale di gestione dell'aeronavigabilità e della manutenzione degli aeromobili;
 - d) Manuale dell'addestramento di elisoccorritori e sommozzatori;

e) Safety Management System Manual.

3. L'UCSA cura l'integrazione tecnico operativa del personale elisoccorritore nell'equipaggio di volo, in raccordo con l'Ufficio per le colonne mobili e per i servizi specializzati della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, e nel rispetto delle disposizioni emanate dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ferme restando le attribuzioni delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, l'UCSA supervisiona l'attività svolta dai reparti volo, nonché l'attività di addestramento per il mantenimento di licenze, abilitazioni e qualificazioni del personale pilota, specialista ed elisoccorritore.
5. Il dirigente responsabile dell'UCSA è membro della Commissione permanente incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello stato.

Art. 3

Gestione della flotta aerea di soccorso

1. Le strutture operative territoriali della flotta aerea di soccorso sono costituite dal Centro aviazione e dai Reparti volo, raggruppati in tre regioni aeree, individuate dall'UCSA ai fini dell'ottimale coordinamento operativo e tecnico del servizio di soccorso sul territorio nazionale.
2. Le strutture operative territoriali di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle abilitazioni rilasciate alle stesse dalla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico.
3. L'UCSA e le Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco favoriscono il collegamento e la cooperazione dei reparti volo inseriti nella medesima regione aerea.
4. Le attività di volo sono svolte ordinariamente nell'arco delle effemeridi, HJ \pm 30, salvo diversa specifica autorizzazione dell'UCSA, rilasciata in funzione delle esigenze, delle caratteristiche degli aeromobili e delle qualificazioni degli equipaggi.
5. La richiesta d'impiego degli aeromobili è regolamentata con direttiva del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. I Reparti volo sono dislocati presso i seguenti aeroporti: Arezzo, Bari, Bologna, Catania, Genova, Pescara, Salerno, Sassari, Torino, Varese, Venezia. Il Centro aviazione è ubicato a Roma presso l'aeroporto di Roma-Ciampino, ove è ubicato anche il corrispondente Reparto volo.
7. La stipula di convenzioni con enti ed amministrazioni locali che prevedono il coinvolgimento dei Reparti volo sono autorizzate dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, previa valutazione della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico e a seguito della relazione di sostenibilità operativa e tecnico-economica prodotta dalla competente Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco.

Art. 4

Reparti Volo

1. I Reparti volo sono posti alle dipendenze funzionali delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco ed hanno area di competenza operativa definita dall'UCSA, sulla base del territorio regionale e interregionale nonché delle caratteristiche orografiche dello stesso.
2. Le Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, ove sono ubicati i reparti volo, provvedono alla gestione funzionale dei reparti volo, compresa l'attività di gestione amministrativo-contabile, relativa alle infrastrutture, agli aeromobili, ai mezzi e materiali tecnici, ai magazzini aeronautici parti di ricambio. I magazzini aeronautici per esigenze nazionali, ove previsti dall'UCSA, sono gestiti secondo le indicazioni dell'UGTOFA.
3. I Direttori regionali e interregionali dei vigili del fuoco provvedono a nominare il Responsabile del Reparto volo tra il personale dipendente, pilota o specialista, in servizio presso il reparto stesso, tenendo in considerazione l'esperienza e l'attitudine allo svolgimento dell'attività.
4. Le Direzioni regionali ed interregionali provvedono alla programmazione e controllo dell'attività di addestramento e mantenimento delle licenze e delle relative abilitazioni del personale pilota, specialista ed elisoccorritore dei propri reparti volo, dandone semestralmente comunicazione all'UCSA.
5. L'organico del personale pilota, specialista ed elisoccorritore del reparto volo è il seguente:
 - a) n. 9 Piloti
 - b) n. 14 Specialisti
 - c) n. 14 Elisoccorritori
6. Ad ogni reparto volo è affidata, di norma, la gestione di due linee di volo ad ala rotante.

Art. 5

Centro aviazione

1. Il Centro aviazione è posto alle dipendenze della Direzione regionale per il Lazio dei vigili del fuoco e svolge, oltre alle attività di un reparto volo nel territorio di propria competenza, ulteriori attività su indicazione dell'UCSA, quali sperimentazione e sviluppo di mezzi, materiali, equipaggiamenti e procedure in ambito aeronautico, corsi di formazione e supporto tecnico-operativo agli altri reparti volo.
2. Il Centro Aviazione è punto di riferimento tecnico del Centro operativo nazionale (CON) per le attività di supervisione e coordinamento della flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto indicato nella direttiva del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nelle direttive emanate per il concorso della flotta aerea di Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Centro aviazione è articolato come segue:
 - a) Reparto volo di Roma - Ciampino;
 - b) Centro nazionale addestramento volo (CNAV);

- c) Centro nazionale manutenzione e addestramento specialisti (CNMAS);
d) Sala operativa del Centro aviazione (SOCAV).
4. La Direzione regionale dei vigili del fuoco per il Lazio provvede alla gestione funzionale del Centro aviazione, compresa l'attività di gestione amministrativo-contabile, relativa alle infrastrutture, agli aeromobili, ai mezzi e materiali tecnici, ai magazzini aeronautici parti di ricambio. I magazzini aeronautici per esigenze nazionali, ove previsti, sono gestiti secondo le indicazioni dell'UGTOFA.
 5. Il Direttore regionale per il Lazio provvede a nominare il Responsabile del Centro aviazione tra il personale dipendente, pilota o specialista, in servizio presso il Centro stesso, tenendo in considerazione l'esperienza e l'attitudine allo svolgimento dell'attività.
 6. La Direzione Regionale per il Lazio provvede alla programmazione e controllo dell'attività di addestramento e mantenimento delle licenze, abilitazioni e qualificazioni del relativo personale pilota, specialista ed elisoccorritore, dandone semestralmente comunicazione all'UCSA.
 7. L'organico del Centro aviazione, per quanto attiene il Reparto volo, è il seguente:
 8.

- n°	10	Piloti ala rotante
- n°	6	Piloti ala fissa
- n°	16	Specialisti
- n°	14	Elisoccorritori
 9. L'organico del Centro aviazione, per quanto attiene il CNAV, è il seguente:

- n°	2	Piloti istruttori
- n°	2	Specialisti istruttori tecnici di bordo
 10. L'organico del Centro aviazione, per quanto attiene il CNMAS, è il seguente:

- n°	4	Specialisti istruttori di manutenzione
- n°	5	Specialisti
 11. Al Centro aviazione è affidata, di norma, la gestione di una sola linea di volo ad ala rotante e della linea di volo ad ala fissa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6

Centro nazionale addestramento al volo

1. Il Centro nazionale addestramento al volo, di seguito denominato CNAV, opera secondo la programmazione didattica predisposta dall'UCSA.
2. Il CNAV effettua i corsi di abilitazione degli equipaggi sui vari tipi di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi operativi avanzati sugli stessi nonché l'attività di controllo e standardizzazione degli istruttori e degli equipaggi di volo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il coordinamento del CNAV è affidato dal dirigente dell'UCSA ad uno dei piloti istruttori in servizio presso il Centro aviazione, tenendo in considerazione l'esperienza, le capacità professionali e l'attitudine allo svolgimento dell'attività.
4. Il CNAV può avvalersi, per l'attività di formazione e addestramento, di ulteriore personale istruttore appartenente al Centro aviazione ed ai Reparti volo.

5. Il personale del CNAV, quando non impegnato in attività di istruzione e di manutenzione, svolge attività operativa e tecnica presso il reparto volo del Centro aviazione.

Art. 7

Centro Nazionale Manutenzione e Addestramento Specialisti

1. Il Centro Nazionale Manutenzione e Addestramento Specialisti, di seguito denominato CNMAS, opera secondo la programmazione tecnico-operativa predisposta dall'UGTOFA.
2. Il CNMAS effettua le seguenti attività:
 - a) manutenzione di base sugli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sorveglianza tecnica sui lavori affidati ad imprese aeronautiche esterne;
 - b) manutenzione di linea e di base sugli aeromobili del CNAV;
 - c) formazione, addestramento, standardizzazione e controllo del mantenimento dei requisiti del personale specialista sui vari tipi di aeromobile in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3. Il coordinamento del CNMAS è affidato dal dirigente dell'UCSA ad uno degli specialisti istruttori in servizio presso il Centro aviazione, tenendo in considerazione l'esperienza, le capacità professionali e l'attitudine allo svolgimento dell'attività.
4. Il CNMAS, per svolgere i compiti assegnati, può avvalersi di ulteriore personale istruttore, specialista e pilota appartenente al Centro aviazione ed ai Reparti volo.
5. Il personale del CNMAS, quando non impegnato in attività di manutenzione e formazione, svolge attività operativa e tecnica presso il reparto volo del Centro aviazione.

Art. 8

Sala Operativa del Centro Aviazione

1. La Sala operativa del Centro aviazione, di seguito denominata SOCAV, è organizzata come una sala operativa di un Comando provinciale dei vigili del fuoco ed è dotata anche di apparati per le comunicazioni con mezzi aerei ed enti di controllo del traffico aereo. [La SOCAV opera con il coordinamento tecnico-operativo dell'UCSA.](#)
2. La SOCAV effettua:
 - a) monitoraggio continuo [dello stato di efficienza degli aeromobili](#) e degli interventi di soccorso in atto, [per la flotta](#) ad ala fissa e rotante;
 - b) supporto al CON nelle decisioni di impiego della flotta, con particolare riferimento alle situazioni emergenziali che interessano il territorio italiano;
 - c) situazione aggiornata in tempo reale di tutti i movimenti della flotta, anche nelle missioni internazionali, in raccordo, in tale evenienza, anche con le strutture operative del Dipartimento di protezione civile;
 - d) raccolta dati da tutti i reparti volo e dalle basi operative AIB e predisposizione dei report necessari al CON e all'UCSA, anche con la finalità di gestione contrattuale con esercenti e fornitori;
3. L'organico della Sala operativa del Centro aviazione, formato da personale dipendente dell'UCSA, è il seguente:

- n° 2 ispettori antincendio
- n° 4 vigili del fuoco

4. Il personale della SOCAV può essere integrato con ulteriore personale appartenente al Centro aviazione, con particolare riferimento alle professionalità aeronautiche in ambito operativo e tecnico e, nei periodi di massimo impiego operativo degli aeromobili AIB, con ulteriore personale del CON.

Art. 9

Personale aeronavigante

1. Il personale pilota e specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia di ala rotante che di ala fissa, deve essere munito delle licenze aeronautiche rilasciate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in corso di validità.
2. Il personale elisoccorritore deve essere munito di abilitazione al volo sugli elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciata dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in corso di validità.
3. Il personale pilota, specialista ed elisoccorritore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco presta servizio presso l'UCSA, l'UGTOFA, o presso le strutture operative territoriali della componente aerea, assolvendo unicamente alle attività aeronautiche, comprese le attività necessarie alla gestione dei reparti volo nel loro complesso, ed espletando l'attività minima di volo e, se specialista, di manutenzione ai fini del mantenimento delle relative licenze ed abilitazioni.
4. L'orario di servizio del personale pilota, specialista ed elisoccorritore costituente gli equipaggi di volo è articolato in turni 12/12 - 12/60, che, di norma, hanno inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 20.00. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nel CCNL e dei limiti di orario ordinario e straordinario, i predetti turni di servizio potranno essere anticipati o posticipati, anche in funzione dei periodi dell'anno, tenuto conto dell'esigenza di consentire l'effettuazione delle operazioni di volo nell'intero arco delle effemeridi e le operazioni di pre / post volo agli aeromobili ed ogni altra operazione per soddisfare le esigenze funzionali del servizio. Il personale pilota, specialista ed elisoccorritore che svolge funzioni di coordinamento operativo e tecnico-manutentivo effettua di norma orario giornaliero, con eccezione di specifiche esigenze connesse all'espletamento dell'attività operativa e di manutenzione degli aeromobili.
5. L'orario di servizio, nel rispetto dei principi sopra indicati, è regolato dalla competente Direzione Regionale e Interregionale. L'articolazione dei turni di servizio deve, in ogni caso, garantire il recupero psicofisico secondo quanto previsto dal Manuale delle Operazioni.

Art. 10

Equipaggi di volo

1. Gli equipaggi minimi di volo degli elicotteri sono costituiti, di norma, da un pilota Capo equipaggio (CE), un Copilota pronto impiego (CPI) e uno specialista che svolge le funzioni di Tecnico di bordo (TB). Differenti composizioni degli equipaggi sono indicati, per i casi previsti, nei manuali di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Gli equipaggi minimi di volo degli aerei sono costituiti, di norma, da un pilota Capo equipaggio (CE) e un Copilota pronto impiego (CPI). Differenti composizioni degli equipaggi sono indicati, per i casi previsti, nei manuali di cui all'articolo 2, comma 3.
3. L'equipaggio di volo può essere integrato da altro personale operativo quali elisoccorritori, sommozzatori, SAF, squadre NBCR o altro personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in funzione delle esigenze di intervento o istituzionali. Le diverse composizioni dell'equipaggio, in relazione al tipo di missione da svolgere, sono definite nei manuali di cui all'articolo 2, comma 3. La composizione dell'equipaggio di volo è stabilita dal pilota Capo equipaggio.
4. Tutte le persone comunque presenti a bordo dell'aeromobile sono sottoposte all'autorità di comando del Capo equipaggio dell'aeromobile, fermo restando che la gestione del complesso delle operazioni sullo scenario di intervento, sono affidate al Responsabile Operativo del Soccorso, designato dalla struttura operativa richiedente l'intervento dell'aeromobile.
5. Prima di ogni volo il Capo equipaggio deve, di persona, accertarsi che l'aeromobile sia idoneo alla missione da effettuare e sia convenientemente attrezzato ed equipaggiato. Deve, altresì, accertarsi che il carico sia ben disposto e centrato e che le condizioni atmosferiche consentano lo svolgimento in sicurezza della missione richiesta.
6. Il Capo equipaggio è responsabile della tenuta dei documenti dell'aeromobile e della compilazione del Quaderno tecnico di bordo.

Art. 11

Aeromobili a pilotaggio remoto

1. Con provvedimento dell'autorità aeronautica di cui all'articolo 1 sono definite le norme aeronautiche riguardanti gli aeromobili a pilotaggio remoto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. L'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è subordinato all'autorizzazione della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico.
3. La richiesta d'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto è regolamentata con direttiva del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 12

Gestione della flotta aerea antincendio

1. Con provvedimento dell'autorità aeronautica di cui all'articolo 1 sono definite le norme aeronautiche riguardanti la flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La richiesta di impiego della flotta aerea antincendio per attività di soccorso tecnico e istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è effettuata dal CON, con procedure definite con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 13

Norme transitorie e abrogazioni

1. Nelle more dell'adozione delle disposizioni concernenti il nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le norme del presente decreto laddove compatibili con l'attuale assetto organizzativo.
2. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 26 luglio 1991, n. 11014.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO